



COME RENDERE FATTIBILE GLI OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE AL 2030 – PROPOSTE DEL COORDINAMENTO FREE

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Secondo la Commissione Europea, per realizzare il nuovo, più avanzato obiettivo di decarbonizzazione al 2030 nell'UE le fonti rinnovabili dovranno coprire il 38-40% dei consumi finali lordi e il 65-70% di quelli elettrici. Il semplice confronto con il precedente obiettivo - 32% di copertura dei consumi finali lordi da parte delle rinnovabili – consente di valutare l'entità della sfida che dobbiamo vincere.

Rispetto all'obiettivo del 20% nel 2020, la copertura al 2030 prevista inizialmente sarebbe dovuta crescere del 60%, quella attuale del 90-100%. Evidentemente l'incremento assoluto delle rinnovabili sarà inferiore, grazie alla parallela maggiore riduzione dei consumi energetici, Secondo valutazioni preliminari di RSE, i consumi finali al 2030 dovrebbero scendere dai 104 Mtep dell'attuale PNIEC (-10% rispetto al 2018). a 96 Mtep (-17%)

Le cifre in gioco per le fonti rinnovabili rimangono comunque molto sfidanti.

Secondo le stime del Coordinamento FREE, per le rinnovabili elettriche l'incremento di capacità richiesto sarà di circa 70 GW, il che nel decennio 2021-2030 comporta:

- a) l'installazione di circa 7 GW/a contro circa 1 GW/a attuale;
- b) da 893.109 impianti in esercizio a fine 2019 si dovrà arrivare a una cifra non lontana da 2,5 milioni, in gran parte installati a terra.

La sfida è pertanto di:

- semplificare le procedure autorizzative esistenti, che stanno bloccando o ritardando un gran numero di progetti;
- sensibilizzare i cittadini sui ritorni in termini economici, sociali e ambientali della transizione energetica;
- ottenere un atteggiamento proattivo da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.

Poiché la riforma strutturale della PA, che è uno degli obiettivi del PNRR, dovrebbe avere ricadute sull'ultimo dei target indicati, ci riserviamo di pronunciarci ulteriormente in materia.



2. SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI

a. La situazione attuale

Secondo il direttore scientifico di IPSOS, Enzo Rizzo, l'86% degli italiani ritiene urgente occuparsi dell'ambiente: una maggioranza che cambia poco al variare degli orientamenti politici degli intervistati.

Tuttavia, in un sondaggio pubblicato il 14 febbraio da "Il Sole 24 Ore" sulle priorità che il governo Draghi dovrebbe seguire nella politica economica e avendo tre risposte a disposizione, solo il 16% degli intervistati ha citato gli investimenti legati all'ambiente e allo sviluppo "green", finiti al terzultimo posto, preceduti da formazione e lavoro, sanità, rilancio delle imprese, riforma fiscale e della giustizia civile, realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture. E, nel medesimo sondaggio, il 66% ha risposto di non essere ancora riuscito a farsi un'idea sul Recovery Plan, malgrado, insieme alla pandemia, sia al centro del dibattito politico e mediatico.

Sostanzialmente analogo è il risultato di un sondaggio specificamente dedicato al Recovery Plan, pubblicato sul "Corriere della Sera" del 6 febbraio. Sulla rilevanza da assegnare alle sei tematiche del Piano, la salute è stata giudicata molto importante dal 62% del campione, l'istruzione e la ricerca dal 55%, lavoro/famiglia/terzo settore dal 50%, la rivoluzione verde/transizione ecologica dal 49%, la digitalizzazione dal 48%, le infrastrutture e l'alta velocità ferroviaria dal 47%.

Se è comprensibile il primo posto occupato dalla salute, è sintomatico che in fondo per importanza siano finiti, insieme al digitale, la transizione verde e il settore infrastrutture/alta velocità (che di quest'ultima è parte integrante), malgrado siano proprio i temi su cui la Commissione Europea ha maggiormente posto l'accento e che anche i media italiani hanno largamente riecheggiato.

La scissione mentale tra l'astratta importanza attribuita all'ambiente e la concreta priorità assegnata ad altri problemi mette in luce la scarsa consapevolezza della posta in gioco: occorre ridurre il più in fretta possibile le emissioni climalteranti, perché ogni tonnellata di CO₂ immessa oggi nell'atmosfera è destinata a restarci per cento anni, aggravando una crisi climatica, che già si fa sentire con l'aumento del numero e della frequenza di eventi meteorologici estremi - siccità, alluvioni, bombe d'acqua, grandine, trombe d'aria, ondate di calore - i cui effetti devastanti sull'integrità del territorio, sulle attività produttive (*in primis* l'agricoltura) e sulla salute sono destinati a crescere, peggiorando le condizioni economiche dei cittadini e la qualità della loro vita. Se non investiamo tempestivamente in produzioni energetiche in grado di contrastare questa deriva, le attuali conseguenze della pandemia, destinate a uscire di scena una volta raggiunta l'immunità di gregge, sembreranno l'equivalente di una carezza troppo rude rispetto alle sberle che riceveremo. Per sensibilizzare in misura



adeguata occorre certamente una maggiore informazione da parte delle istituzioni centrali e periferiche, dei media, ma anche degli operatori del settore. Questo maggior impegno, per quanto **necessario**, non è però **sufficiente**.

I cittadini non vanno soltanto **informati**. Vanno soprattutto **coinvolti** nelle **decisioni** da prendere, in primo luogo perché l'informazione può non essere sufficiente a dissipare la diffusa sfiducia nei confronti delle élite, fra cui almeno una parte di loro include anche le associazioni attive nella promozione della transizione energetica e gli operatori che esse rappresentano, ma soprattutto perché la generazione rinnovabile, essendo diffusa sul territorio, deve essere vissuta da chi ci vive non come un'**intrusione** nel proprio habitat, ma come un'**opportunità di partecipazione attiva** al suo **sviluppo sostenibile**. Per non ridurre queste finalità a vuota (e sterile) esercitazione retorica, il coinvolgimento dei cittadini nei progetti deve riguardare tutte le componenti dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica, sociale.

A questo obiettivo mirano le proposte del Coordinamento FREE.

b. Il dibattito pubblico

Deve essere garantito il dibattito pubblico su tutti i progetti di opere nel nostro Paese, compresi quelli della transizione ecologica, attraverso una procedura che permetta di stabilire tempi certi e il diritto dei cittadini ad essere informati, a potersi confrontare sui contenuti dei progetti, ad avere risposta rispetto alle preoccupazioni ambientali e sanitarie. In questa direzione va rivista la normativa sul Dibattito pubblico (DPCM 76/2018, Allegato 1) e sull'Inchiesta pubblica (articolo 24.bis, Decreto Legislativo 152/2016).

- L'intervento normativo deve portare a introdurre l'inchiesta pubblica per i progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale nazionale o anche su scala regionale.

In questo modo per tutti i progetti di opere rilevanti che riguardano il territorio si potrebbe avere un percorso di informazione e partecipazione, obbligatorio sopra certe soglie da far scattare anche su richiesta dei Comuni coinvolti, di cittadini organizzati in forme rappresentative e associazioni ambientaliste riconosciute o da parte del proponente.

Inoltre, si dovrebbe prevedere un percorso coordinato di organizzazione del confronto pubblico – e non separato tra dibattito e inchiesta -, che sia basato sul progetto di fattibilità per arrivare alla redazione del progetto definitivo, attraverso una commissione nazionale indipendente sul modello francese che individui anche un elenco di esperti come coordinatori garanti del percorso, in modo da semplificare il processo. Un processo che sia coordinato con la procedura preliminare di VIA già esistente, ai sensi della normativa vigente.



c. Fondo per l'accesso al credito delle famiglie per l'efficientamento energetico degli edifici

In Italia gli interventi di efficienza energetica di edifici e condomini sono limitati a fronte di incentivi introdotti in questi anni, malgrado i vantaggi prodotti dalla riduzione dei consumi.

Questo problema riguarda in particolare la quota di spesa non coperta dalle detrazioni fiscali e dove proprio le famiglie a basso reddito hanno difficoltà a trovare mutui e prestiti. Attraverso la cessione del credito il problema è stato risolto e con gli interventi che rientrano nel superbonus il problema è stato risolto in parte, perché alcune spese rimangono fuori e molte famiglie non hanno risorse da anticipare.

Finché non si risolve questo problema, malgrado il nostro Paese abbia uno dei sistemi di incentivo più competitivi al mondo per gli interventi di efficienza energetica, i cantieri procedono lentamente.

Il **fondo di garanzia** va costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il credito a tasso agevolato alle famiglie e le imprese che realizzano gli interventi. La spinta nella direzione dell'efficienza energetica ha anche un importante obiettivo sociale, perché la spesa per il riscaldamento delle abitazioni è la voce principale delle bollette energetiche delle famiglie (e varia tra 800 e 1500 euro all'anno di media) con circa 2 milioni di famiglie che vivono in una condizione di povertà energetica con difficoltà a pagare la bolletta del riscaldamento.

Infatti, sono le famiglie il punto debole dell'accesso al credito per gli interventi di efficienza energetica, perché per le imprese e la pubblica amministrazione è stato introdotto il Fondo per l'efficienza energetica presso il Ministero dello sviluppo economico¹ la cui gestione è affidata ad Invitalia. Un segnale importante è stata la scelta di allargare agli interventi di efficientamento energetico i benefici del fondo di garanzia rifinanziato con il Decreto Crescita 2019, ma riguarda l'acquisto di prima casa.

Con l'intervento proposto si crea un fondo che permetterebbe alle famiglie di accedere al credito direttamente presso sportelli bancari e uffici postali. In questo modo si potrebbe permettere alle famiglie di realizzare un intervento con prestito spalmato su 10 anni, nel caso degli edifici anche senza cessione del credito oppure di accedere al prestito per la parte di spesa non coperta dalla cessione. Il vantaggio per le famiglie sarebbe immediato, potendo beneficiare da subito della riduzione dei consumi in bolletta o nelle spese per il carburante.



d. Autoconsumo collettivo

A livello comunitario la figura giuridica dell'**autoconsumatore di energia rinnovabile** è stata così definita dal punto 14 dell'art. 2 della Direttiva (UE) 2018/2001 (FER II): «un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti ... produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale».

Il successivo punto 15 definisce invece gli **autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**: «gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio».

In entrambi i casi, il punto 5 del successivo art. 21 stabilisce che «l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile».

In pratica, una configurazione di Autoconsumo Collettivo si ha quando una pluralità di consumatori sono ubicati all'interno di uno stesso edificio/condominio nel quale siano presenti uno o più impianti di produzione di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

In Italia il Decreto Milleproroghe 2020, approvato in via definitiva con la Legge 8/2020, all'art. 42-bis ha previsto un recepimento anticipato, ma semplificato delle disposizioni della RED II.

Il Decreto, in linea con le indicazioni della RED II, introduce gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” o, più semplicemente “Autoconsumo Collettivo”, e le “Comunità di Energia Rinnovabile”, anche se la potenza massima prevista, pari a 200 kWp, nella maggior parte dei casi consente soltanto la realizzazione di un autoconsumo collettivo.

Inoltre, i progetti varati ai sensi della Legge 8/2020, vanno considerati di natura sperimentale, funzionali e propedeutici all'introduzione delle norme definitive, una volta approvata in via definitiva la Legge di delegazione europea 2019-2020, che recepisce la FER II, in quanto vi rientrano solo i progetti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della FER II.



Dati i vantaggi economici garantiti dall'art. 42-bis e la pur limitata, ma positiva esperienza dei primi progetti realizzati, il Coordinamento FREE chiede che ne sia prolungata la validità fino al varo delle norme attuative della Direttiva RED II.

e. Comunità di energia rinnovabile

Mentre per le configurazioni di autoconsumo collettivo non è prevista la presenza di una entità giuridica appositamente costituita, questa è invece necessaria invece per le **Comunità di energia rinnovabile (CER)**

La CER è infatti definita dal punto 15 dell'art. 2 della RED II come «soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari».

Secondo il comma 2 del successivo art. 22, «Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio», mentre secondo il comma 4, «Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile».

Di particolare rilievo, nel comma 4, il punto f («la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili») e g («siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni»).

Diversamente dall'autoconsumo collettivo, le CER devono quindi sviluppare e avere la proprietà dei propri impianti. Inoltre, per la proprietà della rete non è prevista alcuna restrizione.

Viceversa, l'art. 5 della Legge di delegazione europea 2019-2020 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso*



dell'energia da fonti rinnovabili) tra i **principi e criteri direttivi specifici** include: «individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica».

Dei tre obiettivi, il primo - favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti - si ritiene debba essere considerato in coerenza alla interpretazione di Arera, nel senso che debba essere favorito l'utilizzo da parte dei cittadini di impianti tramite le comunità a prescindere dal fatto che la effettiva proprietà degli impianti sia o meno in capo alla comunità. Il secondo obiettivo - valorizzare la rete elettrica esistente - si ritiene vada interpretato limitando le ipotesi di proprietà delle CER delle microreti interne ai casi in cui ve ne sia una effettiva necessità. Il terzo obiettivo - massimizzare l'utilizzo locale della relativa produzione energetica - si ritiene adeguatamente garantito da un sistema incentivante come quello previsto dalla normativa transitoria che incentiva soltanto l'energia condivisa. Inoltre, vanno introdotti i seguenti criteri.

Estensione dell'allacciamento alla media tensione. Rispetto a quanto previsto dall'art. 42-bis della Legge 8/2020, che prevede l'allacciamento alla rete solo in bassa tensione, per le CER questa estensione va prevista, in quanto:

- i) le comunità energetiche realizzate presso aree industriali potrebbero comprendere anche le aziende dotate di connessioni MT;
- ii) sarebbe sicuramente più semplice avere Comunità che prevedano altre fonti rinnovabili oltre il fotovoltaico;
- iii) nei centri abitati sarebbe possibile avere Comunità più omogenee, organizzate per quartieri o interi comuni di piccole dimensioni cosa che oggi è quasi sempre impossibile.

Estensione ad altre fonti rinnovabili: non solo alla produzione ed al consumo di energia elettrica, ma anche alle reti di teleriscaldamento e cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (biogas, biomassa, geotermia)

Proprietà dei dati di produzione e consumo e proprietà dei dati stessi. I dati di produzione e consumo dovranno rimanere di esclusiva proprietà delle CER e l'utilizzo per usi differenti di quelli necessari per la loro gestione dovrà essere richiesto esplicitamente e obbligatoriamente remunerato. Questo criterio è di primaria importanza, dato che molte CER, soprattutto nella fase iniziale, dovranno avvalersi di competenze esterne per la gestione del sistema energetico, Per questo motivo, finché all'interno della CER l'energia viene veicolata dalla rete di distribuzione, sarà



necessario prevedere delle norme rigide da parte di ARERA per la messa a disposizione di tutti i dati da parte dei distributori.

f. Opportunità offerte dalle CER

L'iniziativa di promuovere una CER, coinvolgendo fin dall'inizio enti locali, PMI, cittadini nella definizione del progetto, che garantirà altresì un evidente vantaggio economico a lungo termine ed eventualmente ulteriori servizi di loro interesse, faciliterebbe indubbiamente l'iter autorizzativo.

In particolare, gli impianti eolici nuovi o da ripotenziare, essendo prevalentemente ubicati in aree non piane, possono facilmente trovarsi in zone storicamente sedi di comunità montane. Anche se oggi queste strutture sono in via di liquidazione quasi dovunque, per anni hanno svolto alcune funzioni proprie dei comuni associati, mediante l'adozione di piani pluriennali di opere e di interventi, e individuando gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico locale.

Questa consuetudine a progetti comuni, gestiti da un organo rappresentativo e da uno esecutivo, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti, potrebbe (non sempre però) trovare terreno fertile per la costituzione di una comunità energetica dei cittadini, le cui convenienze economiche, unite a quelle politiche degli amministratori, faciliterebbe l'iter autorizzativo.

Oltre tutto, per avviare il processo costitutivo, può bastare la presenza di un sindaco dotato di lungimiranza politica e di adeguato consenso.

Indubbiamente un impianto disponibile a vendere energia a prezzi convenienti per gli abitanti di uno o più comuni limitrofi è più accetto rispetto al caso in cui avvantaggia soltanto chi è proprietario del terreno dove verrà installato. Tuttavia, questa constatazione è incontrovertibile soltanto se i benefici vengono distribuiti equamente tra i cittadini della costituenda comunità energetica.

Chi dispone di redditi più elevati e, usualmente, anche di adeguati capitali è certamente in grado di cogliere un'opportunità del genere, viceversa negata ai suoi concittadini in condizioni di disagio economico e sociale.

Per evitare che ciò avvenga, la RED II sottolinea che la partecipazione alle CER deve essere aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e questa è una indicazione che impedirà nei documenti statuari di limitare la partecipazione alla comunità e ai suoi benefici a specifici soggetti nell'ambito territoriale di riferimento.

Anche la Legge Milleproroghe si limita a precisare che la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori ubicati, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

La legge regionale della Puglia fissa per le comunità energetiche l'obiettivo di combattere la povertà energetica mediante la riduzione delle tariffe di fornitura.



Inoltre, con legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 ha istituito il reddito energetico, che è un contributo a fondo perduto per consentire ai nuclei familiari in condizioni di disagio socioeconomico o con altre condizioni critiche di installare in comodato sulle proprie unità abitative piccoli impianti a fonti rinnovabili.

Per individuare le situazioni di povertà energetica potrebbero adottarsi gli stessi criteri (o di altri equipollenti) individuati in Puglia nel selezionare gli aventi diritto al reddito energetico.

A tale scopo, vanno previsti anche fondi, regionali e nazionali, a disposizione delle CER, da utilizzare esclusivamente a beneficio di soggetti deboli e in condizioni di povertà energetica.

L'insieme delle misure indicate può consentire di tradurre in realtà le conclusioni dell'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, che per il quinquennio 2021-2025 prevedono:

- nello scenario di diffusione medio, 3.600 MW installati in 26.000 tra CER e autoconsumatori collettivi, con 750.000 nuclei familiari, 150.000 uffici e 8.000 PMI coinvolti;
- nello scenario di diffusione alto, 5.400 MW installati in 40.000 tra CER e autoconsumatori collettivi, con 1.200.000 nuclei familiari, oltre 200.000 uffici e poco meno di 10.000 tra PMI coinvolti.

IL PNRR prevede invece la realizzazione da qui al 2026 di «2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente», cioè il 55,5% dell'obiettivo raggiungibile in cinque anni nello scenario medio dell'Energy&Strategy Group.

g. Crowdfunding

Il coinvolgimento dell'utenza deve essere affrontato in modo efficiente e concreto, includendo vantaggi economici per i cittadini. Qui citiamo in maniera non esaustiva alcuni esempi di crowdfunding realizzati in Italia.

Edison ha coinvolto anticipatamente i residenti nelle province di Pavia, Vercelli e Novara nel progetto e nella realizzazione della centrale mini-idro di Palestro, i quali hanno potuto contribuirvi finanziariamente con un importo compreso tra 100 e 5.000 euro. Ogni prestatore beneficerà di un tasso di interesse fisso annuo lordo sulla somma sottoscritta pari al 7% se residente in queste province e al 5% annuo lordo per i residenti in altre province in possesso di un contratto luce, gas o servizi di Edison Energia; 4% annuo lordo per tutti gli altri (Edison 2018a). Il progetto, autorizzato nel 2016, ha visto l'apertura dei lavori di costruzione a febbraio 2018, cioè in un tempo record, trattandosi di un impianto con un impatto territoriale, se pur limitato, evidente (Fig. 1).



Edison ha promosso con successo un altro *crowdfunding* a Barge, comune in provincia di Cuneo con poco meno di 8.000 abitanti, per cofinanziare un impianto di teleriscaldamento, alimentato da tre caldaie a biomassa «a filiera corta» (prodotta entro un raggio di 50 chilometri). L'obiettivo era 100.000 euro e la quota per partecipare compresa tra 100 e 4.000 euro. Se abitanti a Barge, i finanziatori beneficeranno di un tasso annuo lordo del 7%, che per gli altri scende al 5% quando sono clienti di Edison, in caso contrario al 3% (Edison 2018b). In entrambi i casi l'offerta è stata interamente sottoscritta in poco tempo.

Solar Konzept Italia, del gruppo italo-tedesco Solar Konzept(6), ha lanciato un progetto di *equity crowdfunding*, grazie al quale i cittadini potranno co-finanziare (fino al 7% degli investimenti complessivi) suoi progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L'iniziativa, prima in Italia per questo tipo di impianti, inizierà dalla Puglia, dove Solar Konzept ha avviato il processo autorizzativo per sei unità di dimensioni diverse, da 15 a 96 MW, per un totale di circa 320 MW

Il 30 gennaio 2020 ha siglato un'intesa con la piattaforma italiana *WeAreStarting.it* per lanciare un progetto di *equity crowdfunding*, grazie al quale i cittadini potranno co-finanziare i progetti di Solar Konzept per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia.

Il 26 marzo 2021 siglata l'intesa tra solar-konzept e WeAreStarting: insieme lanceranno il primo progetto italiano di finanziamento dal basso per impianti fotovoltaici di medie dimensioni.

3. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE ESISTENTI

Uno dei principali, se non il più importante, ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è legato alle procedure per l'autorizzazione degli impianti.

La realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo si scontra oggi con iter lenti e complessi - pur con i passi avanti fatti grazie al cosiddetto DL Semplificazioni - spesso viziati da ruoli non chiari dei soggetti pubblici coinvolti.

L'attuale trend di crescita delle FER (circa 0,8 GW di installazioni annue) è ben distante dall'obiettivo di almeno 6,5 GW/anno da realizzare per rispettare le previsioni del Green Deal al 2030. Per traguardarlo saranno indispensabili importanti interventi sul fronte del permitting, tra i quali, la riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi, la piena digitalizzazione delle procedure amministrative, la previsione di semplificazioni/esenzioni dalla VIA per progetti realizzati in aree particolarmente vocate («Aree idonee»).

Rispetto ai soggetti chiamati ad esprimersi è necessario un maggior coordinamento tra le istituzioni centrali e le amministrazioni regionali/provinciali/locali, affinché le



norme regionali siano omogeneizzate e gli obiettivi da raggiungere siano prestabiliti e monitorati.

La partecipazione all'iter autorizzativo dovrebbe inoltre essere limitata ai soli soggetti necessari, contenendo, in particolare, il ruolo del MIC e la partecipazione delle Soprintendenze alle sole proposte riguardanti aree sottoposte a vincoli sulla base del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sarebbe opportuno prevedere una competenza esclusiva del MiTE, per rendere coerenti i criteri d'impatto paesaggistico con i target di nuova potenza rinnovabile al 2030.

Ancor più rilevante della semplificazione delle procedure è il rispetto dei termini di quelle vigenti. Il principale ostacolo all'autorizzazione dei progetti rinnovabili sono infatti le tempistiche lunghissime per il rilascio dei titoli, ben superiori ai termini previsti dalle norme.

La perentorietà dei termini dovrebbe poter essere garantita dalle scadenze imposte dalla legge (a solo titolo d'esempio si ricorda che, ai sensi dell'art.56 del DL Semplificazioni, per un impianto di competenza statale per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale è previsto un termine massimo di 505 giorni), ma di fatto questi vengono sistematicamente disattesi.

Se infatti per l'operatore elettrico le tempistiche d'intervento sono in genere inderogabili – si pensi ad esempio alla possibilità di impugnare atti di diniego di istanze presentate, soggetta a decadenza oltre i termini di ricorso previsti dalle norme – il mancato rilascio di titoli autorizzativi o concessori da parte dell'amministrazione responsabile, non comporta precise conseguenze.

Il risultato è che l'autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili richiede oggi diversi anni (ad esempio, per un impianto eolico, 4-5 anni). Lo stesso PNRR riscontra che occorrono tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di oltre 2 anni, con punte di quasi 6 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11 mesi (da un minimo di 84 giorni a un massimo di 634). (...) Secondo alcune stime, considerando l'attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, sarebbero necessari 24 anni per raggiungere i target Paese - con riferimento alla produzione di energia da fonte eolica - e ben 100 anni per il raggiungimento dei target di fotovoltaico.

Per superare questa inefficienza occorrerebbe prevedere la chiusura con esito positivo dei procedimenti, una volta decorsi inutilmente i termini previsti, stabilendo ad esempio che alla scadenza l'esito positivo di PUA e PAUR sia automatico.

Si propongono di seguito una serie di misure di semplificazione specifiche.



In particolare, per gli impianti in zona industriale produttiva e commerciale con il ricorso fino a 10 MW a procedure abilitative semplificate, si segnala che per la realizzazione degli impianti in zona industriale non occorra la necessità di piani urbanistici di attuazione e che potrebbe essere utile la sola preliminare individuazione delle aree sensibili.

3.1. Provvedimenti di carattere generale

Al fine di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'art.6, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 11 eliminare le seguenti parole: *“previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

b) All'art.7, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 5 eliminare le seguenti parole: *“di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria.”*

c) All'art.7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, primo periodo, eliminare le seguenti parole: *“che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA”*.

d) All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, aggiungere, dopo le parole “enti pubblici di ricerca”, il seguente periodo: *"All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per Cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero"*;
2. alla fine del comma 2 bis aggiungere, dopo le parole “enti pubblici di ricerca”, il seguente periodo: *"All'attività istruttoria partecipano uno o più"*



rappresentanti del Ministero per Cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero"

- e) All'art.19, apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 7 eliminare le seguenti parole: *"tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza"*.
- f) All'art.25 apportare le seguenti modificazioni:
1. Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: *"tenendo in particolare considerazione gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all'art. 1 del Decreto-legge 14ottobre2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141."*
 2. Al comma 2 eliminare le seguenti parole: *"previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta", "ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" e "o dei Ministri interessati"*.
 3. Al comma 2 bis eliminare le seguenti parole: *"previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni."*
- g) All'art.27 apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 8, penultimo periodo, eliminare le seguenti parole: *“, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,”*
- h) *Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»*".
- i) *Le denominazioni «Ministro della Cultura» e «Ministero della Cultura» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»*"



3.2. Semplificazione degli interventi di rigenerazione energetica del patrimonio edilizio

Si devono facilitare gli interventi di riqualificazione che intervengono su facciate e tetti degli edifici per ridurre i consumi energetici, semplificando la loro attuazione, stabilendo che:

- gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono compresi nella manutenzione ordinaria;
- gli interventi di isolamento termico con modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature - anche non aderenti alle aperture -, serre solari.

Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza. Inoltre, per tutti gli interventi di riqualificazione energetica si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

3.3. Semplificazione dell'accesso all'Ecobonus 110%

Vanno introdotte le seguenti modifiche:

- a) il tecnico abilitato deve asseverare esclusivamente che l'edificio è dotato di titolo edilizio e ne è conforme nelle parti comuni o, comunque, in quelle su cui si interviene attraverso gli incentivi. Eventuali domande di sanatoria per la realizzazione di verande che non abbiano avuto esito a causa di inerzia della pubblica amministrazione possono essere regolarizzate con atto del Comune.

In questo modo si permette l'accesso agli incentivi anche per gli edifici su cui sono stati realizzati interventi sanati a seguito di domanda di condono. Inoltre la verifica di



conformità riguarda solo le parti su cui si interviene e che beneficiano di incentivi, escludendo eventuali modifiche realizzate interne alle abitazioni su strutture non portanti.

- b) e piccole difformità, e cioè le opere realizzate in assenza della comunicazione prevista dall'art. 6 bis del Dlgs 380/2001 e s.m.i., non comportano l'esclusione dai benefici previsti dalla L.77/2020, tanto per gli interventi trainanti quanto per quelli trainati.

In questo modo si limitano i casi in cui diventa impossibile l'accesso al superbonus per difformità minori interne agli edifici, quali lo spostamento di tramezzi non portanti.

- c) laddove, nel caso di edifici unifamiliari esistenti, la tipologia costruttiva renda l'adempimento delle prescrizioni legate alla verifica dei ponti termici eccessivamente oneroso in ragione della tipologia costruttiva dell'immobile, è possibile limitare gli interventi previsti a quelli necessari ad evitare la formazione di condense e muffe o altri fenomeni che possano pregiudicare la salubrità degli ambienti o lo stato dei materiali, in presenza di apposita relazione redatta da tecnico abilitato.

Mentre nei nuovi interventi è sempre possibile eliminare i ponti termici, in molti casi in quelli esistenti comporta interventi dispendiosi e tecnicamente difficili. Esistono comunque soluzioni efficaci di miglioramento delle prestazioni all'interno dell'edificio in grado di evitare l'insorgenza dei fenomeni più negativi collegati ai ponti termici, garantendo nel contempo il miglioramento delle prestazioni energetiche.

Va inoltre allargato l'accesso agli incentivi per edifici esistenti non provvisti di impianti fissi. Questo vincolo penalizza in particolare gli incapienti e gli interventi da realizzare in edifici in centro storico o nei complessi di case popolari, in particolare al sud, dove il riscaldamento era spesso realizzato con apparecchi mobili impedisce di realizzare interventi di riqualificazione perché estremamente costosi senza incentivi. L'obiettivo delle politiche di riqualificazione è di avere edifici con prestazioni migliori, non ha senso differenziare stufe fisse e mobili, visto che le stufette mobili hanno consumi se possibile maggiori. Per questo occorre aggiungere al comma 2 dell'articolo 119 della legge numero 77 del 2020, che è assimilato a "impianto termico" qualsivoglia apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.



Altrettanto importante è velocizzare la valutazione delle pratiche di condono giacenti presso le Amministrazioni Comunali. Continuano a rimanere inevase presso i Comuni alcuni milioni di richieste di sanatoria presentate con le tre leggi di condono del 1985, 1994, 2003. Tale situazione impedisce l'accesso al superbonus per riqualificare immobili che sarebbero oramai in regola oltre a provocare rischi per le persone e danni erariali per diversi miliardi. Inoltre, provoca ritardi, e persino blocchi, nelle pratiche della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici (fra tutte Centro Italia e Ischia) tanto da introdurre norme straordinarie. È necessario che si ponga fine a tale situazione in tempi certi autorizzando i Comuni ad assumere personale tecnico con contratti di lavoro a tempo determinato e prevedendo copertura della spesa da parte dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni. Analogamente servirebbero tempi certi per la digitalizzazione degli archivi e delle procedure comunali prevedendo idonee coperture di spesa per tali attività di digitalizzazione.

3.4 Misure urgenti di semplificazione riguardanti gli impianti eolici

Riguardo all'articolo (nell'ultima versione il 32 del DL Semplificazioni del 28.5.2021) sulle semplificazioni autorizzative per i repowering eolici, proponiamo in relazione alla previsione della lettera c) lo stralcio. Nel caso in cui lo stralcio integrale non sia possibile la modifica è secondo il seguente wording:

lettera c) per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente”.

3.5. Misure urgenti di semplificazione riguardanti gli impianti fotovoltaici

Semplificare tutti gli interventi di revamping di impianti esistente. La riqualificazione e rifacimento di impianti da fonti rinnovabili esistenti appare strategica nella prospettiva di crescita della produzione da fonti rinnovabili in Italia. Grazie alle innovazioni tecnologiche negli stessi siti oggi si possono realizzare produzioni maggiori, inoltre gli impianti in funzione hanno già avuto procedure di valutazione ambientale e dunque devono essere valutati esclusivamente rispetto alle



modifiche portate sull'ambiente rispetto alla situazione attualmente esistente. Occorre ridurre tempi e passaggi di approvazione per progetti che intervengono con modifiche non sostanziali rispetto ad impianti esistenti, con limitazioni di dimensione e occupazione di aree in modo da chiarire il campo di applicazione.

Semplificazione dell'installazione di impianti solari integrati su edifici nei centri storici. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è stata semplificata la procedura di autorizzazione semplificata e l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune categorie di interventi chiaramente individuati dalla norma e da un elenco specifico. In particolare, la semplificazione riguarda l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici "purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici". Il problema è che questa semplificazione non vale in centri e nuclei storici, anche qualora gli interventi seguano queste attenzioni rispetto all'integrazione, in questo modo bloccando la diffusione di impianti. Per semplificare le procedure occorre eliminare il riferimento alla lettera C dal riferimento delle esclusioni² nell'Allegato A del DPR 31/2017.

Introduzione di una procedura semplificata per gli impianti agrivoltaici

La realizzazione di interventi nel quale convivono la produzione elettrica da solare con l'agricoltura e la pastorizia deve essere semplificata e promossa. Occorre introdurre una specifica procedura che preveda criteri di progettazione e realizzazione per garantire qualità e sostenibilità degli interventi, con soglie dimensionali che permettano di garantire tempi certi e criteri di esclusione dal parere delle soprintendenze.

All'Articolo 6 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011 n. 28 va aggiunto il comma 9 bis:

“Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una



valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta.”

Modifiche e integrazioni all’Art. 6bis

All’ Art. 6-bis. Dichiarazione di inizio lavori asseverata (articolo introdotto dall’art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020) va modificato il comma 3 e va introdotto il comma 5, come di seguito (modifiche e integrazioni evidenziate in giallo):

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

- a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
- b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.



2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Nella definizione di impianto fotovoltaico sono compresi anche i volumi strettamente necessari a contenere le infrastrutture e gli impianti necessari al funzionamento e alla connessione dell'impianto stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, inverter, trasformatori, quadri elettrici, celle di media, apparecchiature di misure, apparecchiature richieste dal distributore di rete e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dell'impianto).

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete

5. Nei casi previsti dal precedente comma 3, con la dichiarazione e le modalità previste nel comma 1 il proponente ha facoltà di autorizzare contestualmente tutte le opere connesse agli impianti anche se insistenti in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 44, a condizione che, oltre agli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete, alla dichiarazione vengano allegati, ove richiesti ai sensi della normativa di volta in volta vigente, gli atti di assenso e i nulla osta relativi alle interferenze esistenti e alla disponibilità delle aree interessate, nonché quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, del rischio idrogeologico. La presente disposizione è senza pregiudizio delle discipline regionali e nazionali di maggiore semplificazione.



**Proposta di prolungamento delle procedure di Asta e Registro – Riferimento:
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019**

In riferimento *al* Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, per permettere una più ampia partecipazione alle procedure competitive sono disposti quattro ulteriori bandi rispetto a quelli già previsti all’articolo 4 comma, 1 lettera b), con data di apertura 31 gennaio 2022, 31 maggio 2022, 30 settembre 2022 e 31 gennaio 2023, in cui verrà assegnata anche la potenza eventualmente non aggiudicata nelle precedenti procedure del DM sopra citato.